

# **Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica**

## **sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC<sup>1</sup> n. 1042**

del 9 dicembre 2010

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,*

visto l'articolo 16c LOTC,

*decide:*

### **1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 cpv. 1 lett. a OIPPE<sup>2</sup>)**

Bacche di Goji e wolfberry secche (*Lycium barbarum* e *Lycium chinense*) fabbricate secondo il diritto tedesco e europeo e legalmente immesse in commercio in Germania possono essere importate o fabbricate e immesse in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

### **2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 cpv. 1 lett. b OIPPE)**

La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi:

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e le sue modificazioni<sup>3</sup>

Regolamento (UE) n. 600/2010 della Commissione dell'8 luglio 2010 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le aggiunte e la modifica degli esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR<sup>4</sup>

Deutsche Leitsätze für Obsterzeugnisse<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS **946.51**).

<sup>2</sup> Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS **946.513.8**).

<sup>3</sup> *GU L 70 del 16.3.2005, pagg. 1–16.*

<sup>4</sup> *GU L 174 del 9.7.2010, pagg. 18–39.*

<sup>5</sup> Neufassung vom 1.8.2008 (Beilage zum BAnz. Nr. 89 von 18.06.2008, GMB1 Nr. 23–25 S. 451 ff vom 19.06.2008).

### **3. Residui**

In Svizzera i valori massimi di residui di antiparassitari del regolamento (CE) n. 396/2005 per bacche di Goji e wolfberry (*Lycium barbarum* e *Lycium chinense*, categoria Solanacee, sottogruppo pomodori) valgono quali valori di tolleranza. Per le definizioni dei residui è applicabile lo stesso regolamento.

### **4. Fabbricazione in Svizzera**

Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

### **5. Revoca dell'effetto sospensivo**

Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

### **6. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

14 dicembre 2010

Ufficio federale della sanità pubblica

<sup>6</sup> RS 172.021